

CUSTODE GIUDIZIARIO E PROFESSIONISTA DELEGATO ALLA VENDITA

Formazione e approvazione del progetto di distribuzione

Distribuzione delle somme nell'ipotesi di giudizio di divisione

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

art. 596 c.p.c.

PROGETTO DISTRIBUZIONE

```
graph TD; A[PROGETTO DISTRIBUZIONE] --> B[FINALE]; A --> C[PARZIALE  
(90% somma da ripartire)];
```

FINALE

PARZIALE

(90% somma da ripartire)

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Flusso operativo

Professionista Delegato



entro 30 giorni dal versamento del prezzo

Proposta progetto distribuzione



trasmissione

 Proposta progetto di distribuzione
 Progetto di distribuzione

Giudice dell'Esecuzione

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Flusso operativo

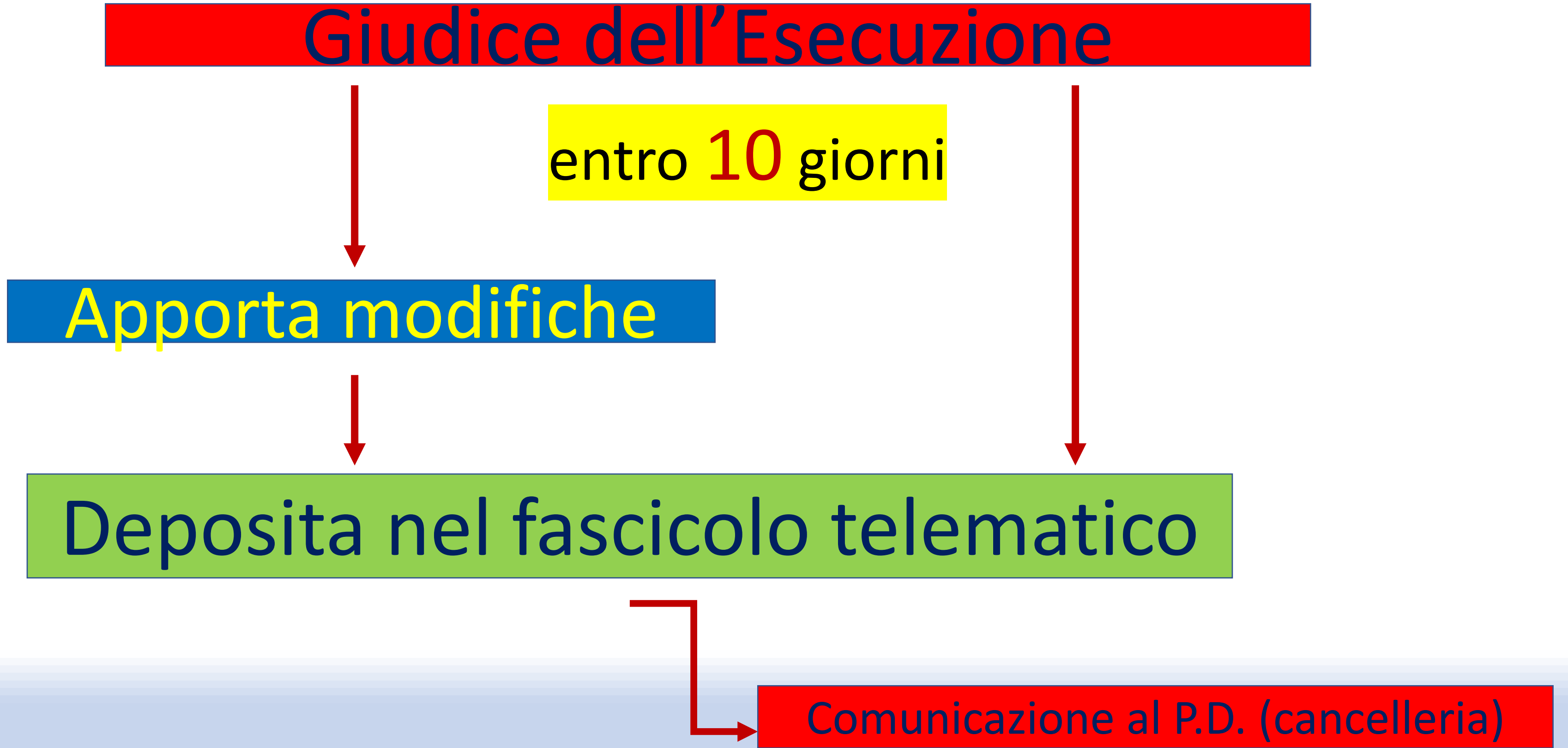
Giudice dell'Esecuzione

entro 10 giorni

Apporta modifiche

Deposita nel fascicolo telematico

Comunicazione al P.D. (cancelleria)



PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Flusso operativo

Professionista Delegato



entro **30** giorni dalla comunicazione

fissazione udienza e
comunicazione ai creditori



almeno **10** giorni

comparizione dei creditori

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Flusso operativo

audizione creditori

Nessuna contestazione o
mancata comparizione

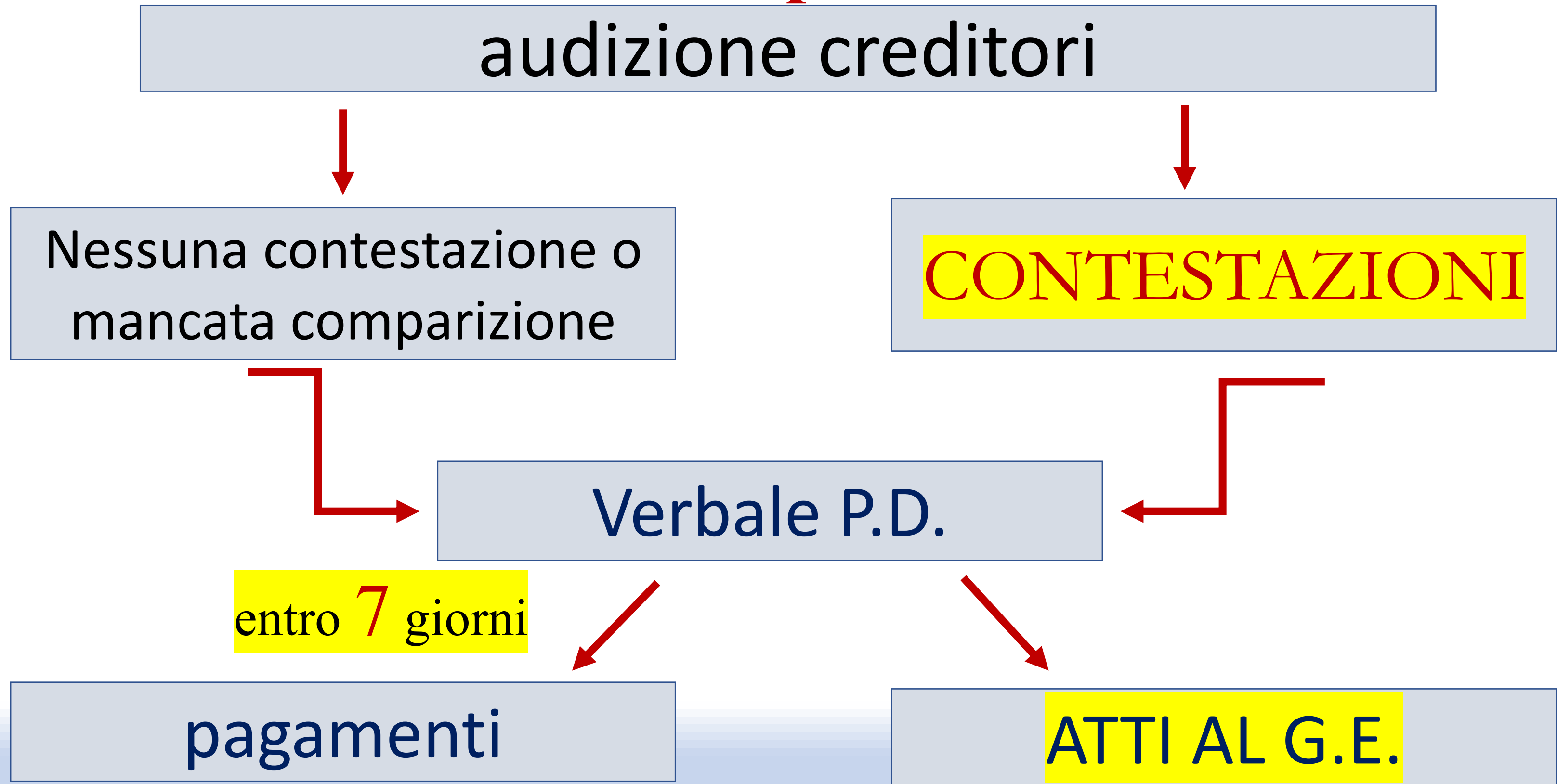
CONTESTAZIONI

Verbale P.D.

entro 7 giorni

pagamenti

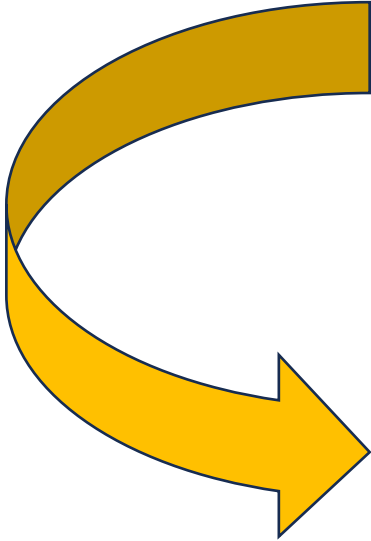
ATTI AL G.E.



PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

contestazioni al riparto

Se vengono sollevate contestazioni innanzi al professionista delegato, questi ne dà conto nel processo verbale e rimette gli atti al giudice dell'esecuzione che provvederà ai sensi dell'art. 512 c.p.c.



se, in sede di distribuzione, **sorgono controversie** tra creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la **sussistenza** o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il **G.E. risolverà con ordinanza**

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

contestazioni al riparto

- con l'ordinanza ex art. 512 c.p.c. il G.E. potrà:
 - a) confermare il progetto di distribuzione predisposto dal P.D., se ritiene che le questioni prospettate siano infondate
 - b) modificare il progetto di distribuzione, motivando le ragioni di fatto e di diritto per cui ritiene di accogliere le doglianze formulate
- in funzione della sua decisione il G.E. può sospendere in tutto o in parte la distribuzione della somma ricavata
- avverso l'ordinanza del G.E. le parti possono proporre opposizione ex art. 617 c. 2 c.p.c.

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

operazioni preliminari

- **cancellazione iscrizioni e trascrizioni ipotecarie**
- **deposito note di precisazione del credito da parte dei creditori**
- **liquidazione da parte del G.E. (ovvero criteri per la determinazione) dei compensi e spese del Custode Giudiziario – Professionista Delegato – Esperto stimatore (eventuali saldi) – Creditore procedente e intervenuti**
- **restituzione eventuale residuo fondo spese (aggiudicatario – creditore procedente)**
- **verifica esistenza dei titoli\giustificativi di credito in copia conforme**

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

ENTRATE

SPESE IN PREDEDUZIONE

SPESE PRIVILEGIATE EX ART. 2770 C.C.

CREDITI IPOTECARI

CREDITI PRIVILEGIATI EX ART. 2776 C.C.

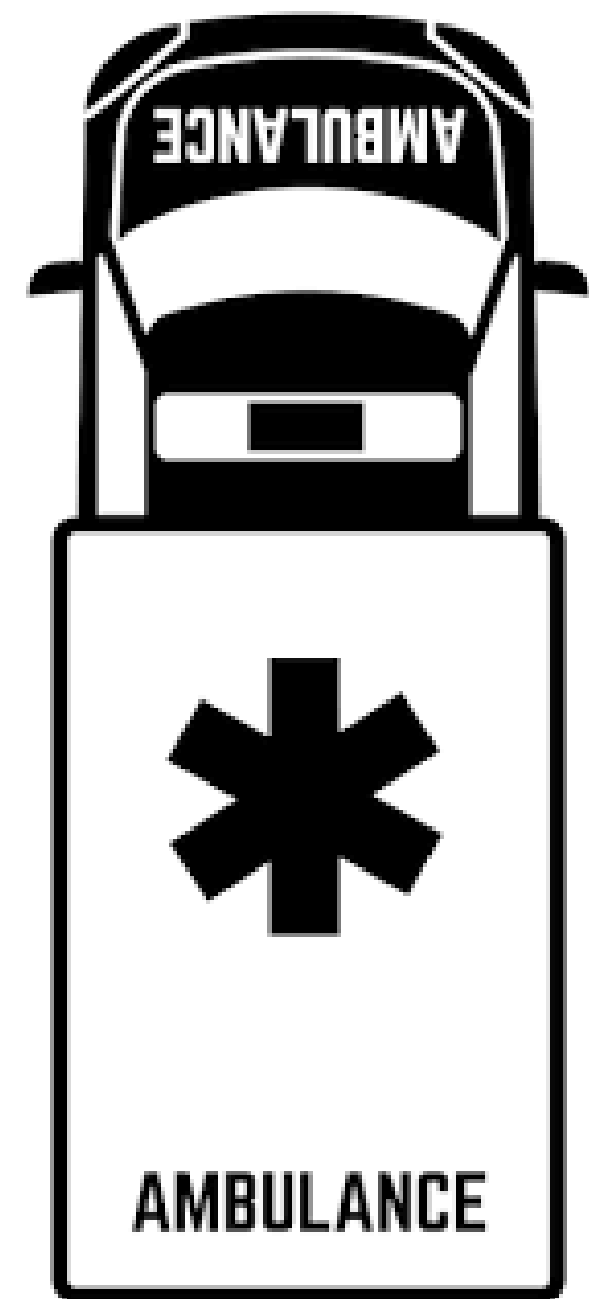
CREDITI CHIROGRAFARI TEMPESTIVI

CREDITI CHIROGRAFARI TARDIVI

La procedura concorsuale del debitore esecutato



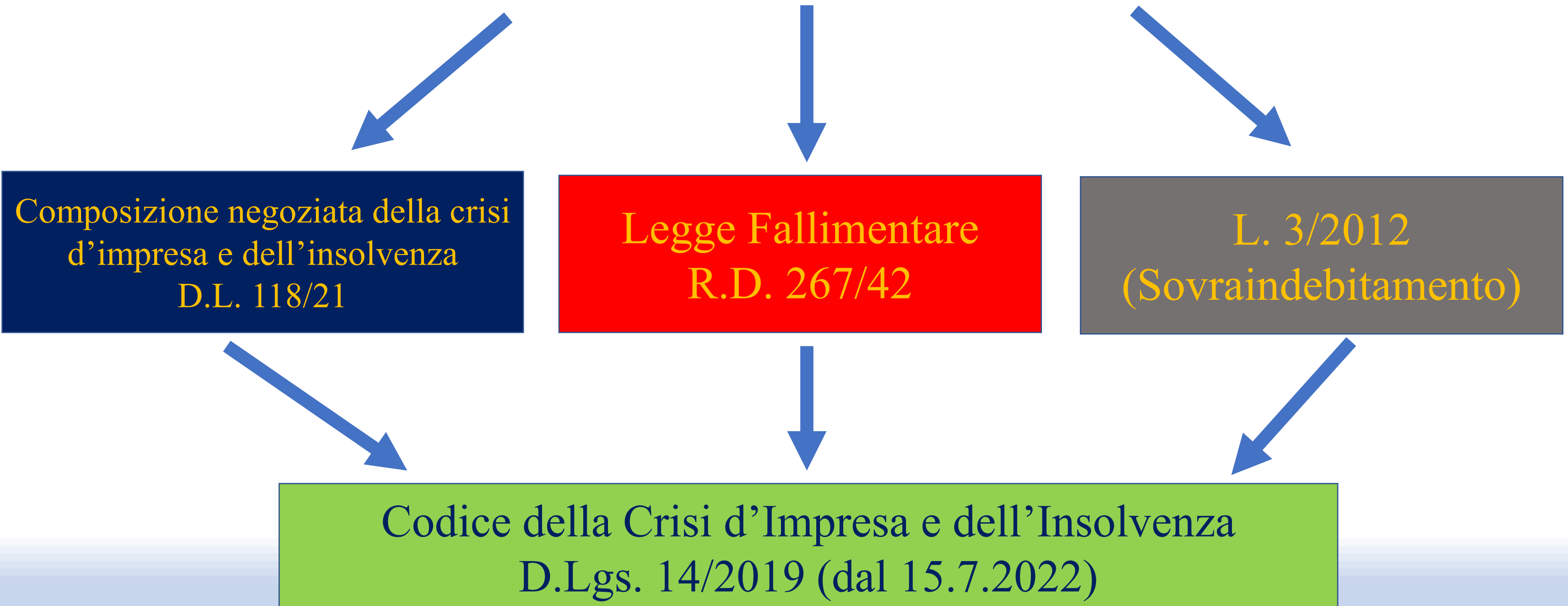
Procedura espropriativa individuale



Procedure concorsuali

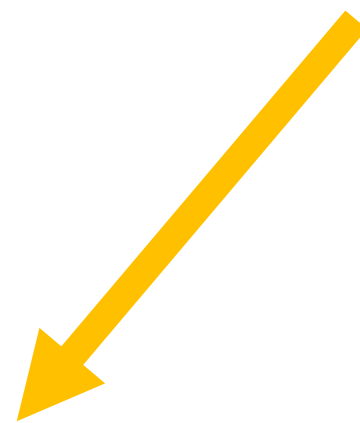
Rapporti con le procedure concorsuali

Procedura esecutiva immobiliare



Rapporti con le procedure concorsuali

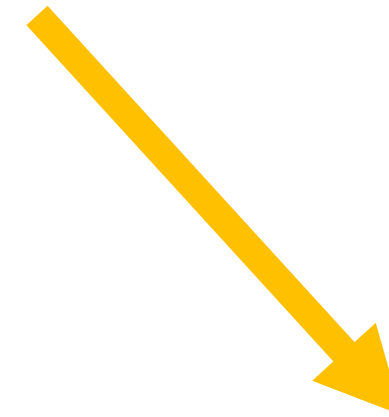
**Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza**



**misure
protettive e
cautelari**



improcedibilità



prosecuzione

La procedura concorsuale del debitore esecutato

Esecuzione immobiliare



Curatore

Art. 107 comma 6 L.F. - Modalità delle vendite

Art. 216 comma 10 CCII - Modalità della liquidazione

Liquidatore (L.C.)

Art. 275 CCII - Esecuzione del programma di liquidazione

fallimento\liquidazione giudiziale del debitore esecutato

Art. 107 comma 6 L.F. - Modalità delle vendite

... se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, **salvi i casi di deroga di cui all'articolo 51**

Art. 216 CCII comma 10 - Modalità della liquidazione

... se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori, **[non c'è richiamo art. 150 CCII]**

fallimento\liquidazione giudiziale del debitore esecutato

Art. 51 L.F. - DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI INDIVIDUALI

Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento

Art. 150 CCII - DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI INDIVIDUALI

Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura

Il fallimento\liquidazione giudiziale del debitore esecutato

L'apertura di una procedura concorsuale liquidatoria nei confronti del debitore determina l'improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare (art. 51 LF – 150 CCII), **anche dopo l'approvazione del progetto di distribuzione** e fino all'emissione dei mandati di pagamento.

Il curatore potrà, quindi, intervenire nell'espropriazione individuale (ex art. 107 LF – art. 216 CCII) ottenendo la «semplice» devoluzione di tutte le somme ricavate sui beni pignorati

fallimento\liquidazione giudiziale del debitore esecutato

In presenza di **creditore fondiario** l'azione esecutiva può essere da questi iniziata o proseguita, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 385/1993, nei confronti del debitore

Trattasi di privilegio processuale e non causa di prelazione

Il fallimento del debitore esecutato

Nel caso di fallimento\L.G.\L.C. dell'esecutato, il principio di esclusività della verifica dei crediti in sede concorsuale, nel rispetto delle regole sul concorso formale e sostanziale (art. 52 LF – art. 151 CCII), **impone al creditore fondiario di insinuarsi al passivo della procedura concorsuale e di documentare tale adempimento nell'ambito della procedura esecutiva**, unitamente al provvedimento di ammissione (anche non definitivo) ottenuto, al fine *di poter ottenere l'attribuzione*, in via provvisoria e salvi i definitivi accertamenti operati nel prosieguo della procedura fallimentare, delle somme ricavate dalla vendita

La liquidazione giudiziale e il creditore fondiario



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Numero registro generale 19606/2023

Numero sezionale 2176/2024

Numero di raccolta generale 22914/2024

Data pubblicazione 19/08/2024

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Magda Cristiano

- Presidente -

Dott. Alberto Pazzi

- Consigliere -

Dott. Paola Vella

- Consigliere -

Dott. Cosmo Crolla

- rel.Consigliere-

Dott. Giuseppe Dongiacomo

- Consigliere -

Oggetto

Tribunale Brescia
rinvio pregiudiziale
ex art. 363-bis
c.p.c

Ud.17/05/2023-C

R.G.N 19606/2023

Rep.

ROSSI ANDREA Emesso Da: AREA PUBBLICAZIONE S.P.A. NG CA 3 Serial#: 21e3b1f0a80054b2be05adba0c1662a9

La liquidazione giudiziale e il creditore fondiario

principio di diritto: «il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all’art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di **liquidazione giudiziale** di cui agli artt. 121 e segg. del d. lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della **liquidazione controllata** di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs.»

fallimento\liquidazione giudiziale del debitore esecutato

Anche in caso di intervento della procedura concorsuale, si deve disporre l'assegnazione delle somme in favore del creditore fondiario fino alla concorrenza del relativo credito, dedotte le prededuzioni rispetto a quest'ultimo credito.

L'assegnazione delle somme avverrà a titolo provvisorio, divenendo definitiva con l'insinuazione\ammissione al passivo concorsuale e il riparto finale in tale sede.

fallimento\liquidazione giudiziale del debitore esecutato

crediti della massa maturati in sede concorsuale, con **preferenza**

rispetto al **fondario**, da precisare nell'esecuzione immobiliare:

- ✓ compenso curatore e/o coadiutori
- ✓ compenso legale intervento nell'esecuzione immobiliare
- ✓ spese di giustizia
- ✓ IMU/TASI gravanti sull'immobile
- ✓ quota parte spese generali

fallimento\liquidazione giudiziale del debitore esecutato

A) Prededuzioni

Somma disponibile	€ 213.366,39
1) Spese e compenso Custode Giudiziario e Professionista Delegato - [REDACTED] (di cui € 241,27 per spese, € 2.300,00 per compensi, oltre spese generali, C.A.P. ed I.V.A., per l'attività di Custode Giudiziario ed € 3.750,00 per compensi, oltre spese generali, C.A.P. ed I.V.A., per l'attività di Professionista Delegato alla vendita)	€ 8.685,13
2) Spese e compenso Professionista Delegato al riparto - Dott. [REDACTED] (di cui € 4,50 per spese ed € 1.500,00 oltre RSG, CAP ed IVA per compensi)	€ 2.098,02
3) Compensi per cancellazione formalità – [REDACTED]	€ 488,00
4) Spese per cancellazione formalità – F24	€ 5.733,00
5) Spese per pubblicazione vendita – [REDACTED]	€ 352,10
6) Fallimento [REDACTED], € 109.444,54 ex art. 41, comma 3, TUB ed € 1.600,25 per compensi minimi da D.M. 55/2014 (comprensivi di RSG e CAP), liquidati dal G.E.	€ 111.044,79
Somma residua [REDACTED]	€ 84.965,35

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

redazione del documento

TRIBUNALE DI _____

Procedura esecutiva immobiliare n. __/___ R.G.E.

promossa da

CREDITORE PROCEDENTE

contro

DEBITORE

* * *

RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA DELEGATO

BOZZA DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

* * *

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

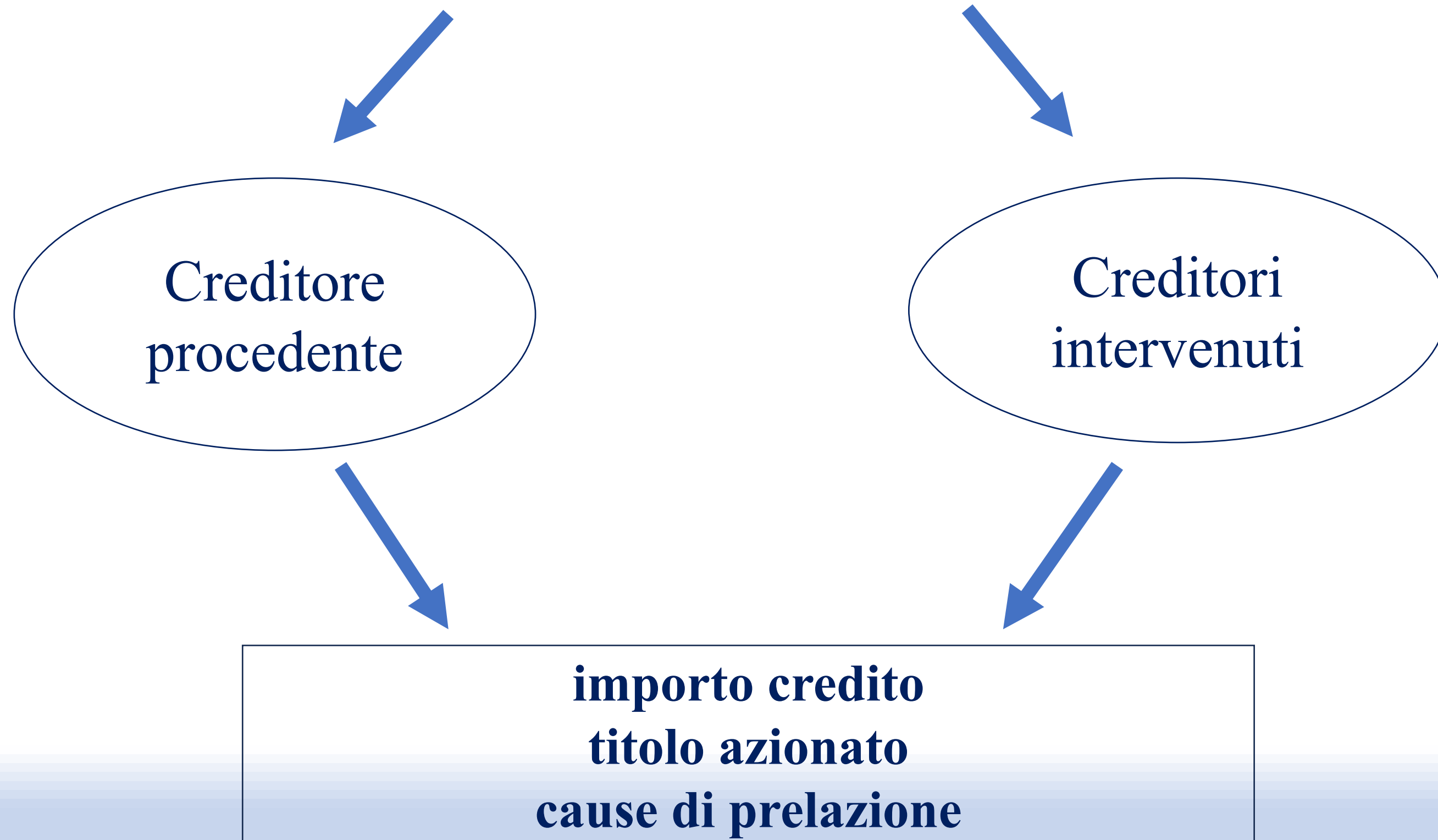
creditori intervenuti

rileva

- che il **creditore procedente** è la **BANCO A S.p.a.** (Avv. _____) a seguito di atto di pignoramento immobiliare notificato in data 12.9.2017 e iscritto a ruolo telematicamente il 28.9.2017.
- che nella procedura in epigrafe **sono intervenuti i seguenti creditori:**
 - in data **3.9.2019** AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE per un credito ipotecario di € 11.754,84;
 - in data **17.3.2022** CREDITORE INSODDISFATTO (Avv. _____) per un credito chirografario di € 100.000,00;
 - in data **26.9.2022** BANCA B (Avv. _____) per un credito ipotecario di € 267.984,41;

Rapporti riepilogativi (art. 591-bis ultimo comma c.p.c.)

Creditori intervenuti



PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

lotti pignorati

- LOTTO A: Piena proprietà dell'appartamento sito in _____ alla via _____, interno 6, in Catasto Fabbricati del Comune di _____ al foglio _____, particella _____, sub. _____, categoria A/7, classe 2 rendita € 867,65;
- LOTTO B: Piena proprietà dell'appartamento sito in _____ alla via _____, interno 12, in Catasto Fabbricati del Comune di _____ al foglio _____, particella _____, sub. _____, categoria A/7, classe 2, rendita € 867,65;
- LOTTO C: Piena proprietà dell'appartamento sito in _____ alla via _____, interno 2, in Catasto Fabbricati – Comune di _____ al foglio _____, particella _____, sub. _____, categoria A/7, classe 2, rendita € 867,65;
- LOTTO D: Piena proprietà dell'appartamento sito in _____ alla via _____, interno 4, in Catasto Fabbricati – Comune di _____ al foglio _____, particella _____, sub. _____, categoria A/7, classe 2, rendita € 867,65;
- LOTTO E: Piena proprietà dell'appartamento sito in _____ alla via _____, interno 9, in Catasto Fabbricati – Comune di _____ al foglio _____, particella _____, sub. _____, categoria A/7, classe 2, rendita € 867,65;

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

riepilogo lotti aggiudicati

- che il Lotto A è stato aggiudicato in data **16.6.2022** al prezzo di € **129.000,00**; decreto di trasferimento depositato il **10.10.2022**;
- che il Lotto B è stato aggiudicato in data **15.10.2020** al prezzo di € **150.150,00**; decreto di trasferimento depositato il **18.1.2021**;
- che il Lotto C è stato aggiudicato in data **16.6.2022** al prezzo di € **135.018,00**; decreto di trasferimento depositato il **29.9.2022**;
- che il Lotto D è stato aggiudicato in data **16.6.2022** al prezzo di € **100.856,00**; decreto di trasferimento depositato il **25.11.2022**;
- che il Lotto E è stato aggiudicato in data **16.6.2022** al prezzo di € **127.000,00**; decreto di trasferimento depositato il **25.11.2022**;

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

riepilogo gravami

LOTTO A-C-D-E

		Data iscrizione	n. reg. Part.
1	ipoteca volontaria per € 4.000.000,00 a favore di BANCO A S.p.a. contro DEBITORE	24.02.2007	1405
2	ipoteca giudiziale per € 300.000,00 a favore di BANCA B contro DEBITORE	06.08.2014	1593
1	pignoramento immobiliare a favore di Banco A S.p.a. contro DEBITORE	26.09.2017	16872

LOTTO B

		Data iscrizione	n. reg. Part.
1	ipoteca volontaria per € 4.000.000,00 a favore di BANCO A contro DEBITORE	24.02.2007	1405
2	ipoteca legale per € 432.297,24 a favore di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE contro DEBITORE	26.07.2011	4165
2	ipoteca giudiziale per € 300.000,00 a favore di BANCA B contro DEBITORE	06.08.2014	1593
1	pignoramento immobiliare a favore di Banco A S.p.a. contro DEBITORE	26.09.2017	16872

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

determinazione somme da distribuire

Prezzo di aggiudicazione della vendita LOTTO A	€	129.000,00
Prezzo di aggiudicazione della vendita LOTTO B	€	150.150,00
Prezzo di aggiudicazione della vendita LOTTO C	€	135.018,00
Prezzo di aggiudicazione della vendita LOTTO D	€	100.856,00
Prezzo di aggiudicazione della vendita LOTTO E	€	127.000,00
Incasso fitti	€	80.694,92
Fondo spese pubblicità	€	2.500,00
Spese di pubblicità	€	- 2.616,05
Competenze bancarie	€	- 164,47
Totale da distribuire	€	722.438,40

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

prededuzioni

In prededuzione

Somma ripartibile	€	722.438,40
1) Avv. Professionista Delegato per spese e competenze relative all'attività di Custode Giudiziario e Professionista Delegato di cui € 33.310,54 per competenze (importo comprensivo di RSG, CAP e IVA) e € 469,97 per spese, al netto dell'acconto percepito, come da liquidazione del G.E.	€	36.579,87
2) Esperto Stimatore , per saldo dell'onorario, ex art. 13 DM 30.5.2002, per la redazione della relazione di consulenza dell'esperto (importo comprensivo di CAP), come da provvedimento di liquidazione del G.E.	€	2.799,36
3) Spese cancellazione iscrizioni/trascrizioni per i lotti aggiudicati del compendio pignorato, come da liquidazione del G.E.	€	11.489,67
Totale	€	51.051,44
Residuo distribuibile	€	671.386,96



PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

spese privilegiate ex art. 2770 c.c.

B) Spese Privilegiate ex art. 2770 c.c.

Residuo disponibile	€	671.386,96
- BANCO A (creditore procedente) per spese e competenze relative alla procedura esecutiva, comprensivo del fondo spese, di cui € 6.502,01 per esborsi documentati ed € 5.252,83 (importo comprensivo di RSG, CAP e IVA) come da provvedimento di liquidazione del G.E.	€	11.754,84
Totale	€	11.754,84
Residuo distribuibile	€	659.632,12

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

presenza di masse differenti

Al fine di rendere più agevole la lettura del seguente progetto di distribuzione, il sottoscritto delegato ha ritenuto opportuno distinguere due masse, al netto delle spese direttamente imputabili (comprehensive delle competenze bancarie), così individuate:

MASSA 1) corrispondente ai lotti A, C, D, E

MASSA 2) corrispondente al lotto B

Le spese in prededuzione e le spese ex art. 2770 c.c., non imputabili direttamente alle masse, verranno alle stesse assegnate in proporzione ai valori realizzati per i singoli lotti come da tabella che segue:

Descrizione	Massa 1	Massa 2
Importo realizzato	568.668,92	154.050,00
Avv. Professionista Delegato	- 27.800,70	- 8.779,17
Arch. Esperto stimatore	- 2.266,24	- 715,66
Spese cancellazioni	- 8.291,04	- 3.198,63
spese ex art. 2770 c.c.	- 8.933,68	- 2.821,16
competenze bancarie	- 213,20	- 67,32
Totale spese	47.504,86	15.581,94
<i>Valore Massa al netto spese</i>	<i>521.164,06</i>	<i>138.468,06</i>

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

presenza di masse differenti

MASSA 1)

La somma attribuibile, alla massa in esame, con il presente piano di riparto è determinata in **€ 521.164,06**.

C) CREDITORI PRIVILEGIATI IPOTECARI

Creditore ipotecario di I grado

1) BANCO A

Il credito richiesto dal suddetto creditore è garantito da **ipoteca volontaria** di primo grado, iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di _____ in data 24.2.2007 al numero 1405 di r.p., relativa al contratto di mutuo fondiario del 15.2.2007, a rogito del notaio _____, repertorio _____ – raccolta _____, con il quale il BANCO A concedeva al debitore l'importo di € 2.000.000,00.

Con successivo atto di erogazione e quietanza del 24.11.2009, il predetto mutuo veniva ridotto in € 1.210.000,00 con il contestuale frazionamento sulle singole porzioni dell'edificio oggetto di ipoteca.

Con atto di precetto notificato il 12.7.2017 il BANCO A richiedeva l'importo complessivo di € 256.313,76, suddiviso per le singole unità immobiliari oggetto del presente procedimento, oltre interessi e spese dal 2.5.2017.

A seguito dei conteggi effettuati, anche sulla scorta della nota di precisazione del credito e in mancanza dei piani di ammortamento, depositata telematicamente, il credito spettante al BANCO A è pari a **€ 386.324,38** così suddiviso:

- € 274.785,04 per sorte capitale delle rate impagate;
- € 107.971,28 per sorte capitale residua;
- € 500,56 per spese;
- € 14.785,04 per interessi al tasso convenzionale maturati nell'anno in corso alla data del pignoramento (12.9.2017) e nei due precedenti
- € 3.067,50 per interessi legali dall'annualità successiva alla data di pignoramento fino al deposito dell'ultimo decreto di trasferimento;

Pertanto, si assegna in questa sede l'importo di **€ 386.324,38** al creditore ipotecario BANCO A

Residuo ancora distribuibile € 134.839,68 (€ 521.164,06 - € 386.324,38)

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

riepilogo distribuzione

Il presente progetto di distribuzione può, pertanto, essere così riepilogato:

SOMME DISPONIBILI	€ 722.438,40
A) In prededuzione:	
- Avv. Professionista Delegato	€ 36.579,87
- Arch. Esperto Stimatore	€ 2.981,90
- Spese cancellazioni	€ 11.489,67
B) Spese privilegiate ex art. 2770 c.c.	
- BANCO A (creditore procedente)	€ 11.754,84
C) Creditori Ipotecari	
- BANCO A	€ 286.324,38
- BANCA B	€ 201.800,36
- AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	€ 10.000,00
D) Creditori con privilegio ex art. 2776 c.c.	
- AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	€ 1.448,38
E) Creditori chirografari tempestivi	
- BANCO A	€ 100.000,00
- BANCO B	€ 60.059,00
TOTALE RIPARTITO	€ 722.438,40

Gli eventuali ulteriori interessi che andranno a maturare fino alla data di estinzione sui c/c _____ e _____ in essere presso la BANCA XY, al netto delle spese successive, spetteranno al creditore ipotecario di terzo grado della massa 2), parzialmente insoddisfatto.

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

indicazione creditori incapienti

Lo scrivente, avendo provveduto all'assegnazione dell'intera somma disponibile,

rileva

l'incapienza per i seguenti creditori:

- BANCO A (per il residuo credito);
- BANCO B (per il residuo credito);
- AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (per il residuo credito);
- CREDITORE INSODDISFATTO.

Tanto ad evasione dell'incarico ricevuto.

Il Professionista Delegato
(Avv. Professionista Delegato)

Rapporti riepilogativi (art. 591-bis ultimo comma c.p.c.) struttura e dati da inserire

Classificazione giuridica

Importa dati

Categoria giuridica	Importo complessivo	Importo soddisfatto integralmente	Importo non soddisfatto integralmente	Percentuale soddisfacimento
Crediti prededucibili	51.051,44	51.051,44	0,00	100,00 %
Crediti ipotecari	665.757,17	519.632,12	146.125,05	78,05 %
Crediti privilegiati ?	11.754,84	11.754,84	0,00	100,00 %
Crediti chirografari	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %
Totale	828.563,45	582.438,40	246.125,05	278,05

Rapporti riepilogativi (art. 591-bis ultimo comma c.p.c.) struttura e dati da inserire

Classificazione economica

Categoria economica	Importo complessivo	Importo soddisfatto integralmente	Importo non soddisfatto integralmente	Importo totalmente non soddisfatto
Crediti bancari	665.757,17	519.632,12	146.125,05	0,00
Crediti condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti di professionisti	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti di artigiani	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti al consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti erariali o previdenziali	11.754,84	11.754,84	0,00	0,00
Altri crediti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Totale	777.512,01	531.386,96	146.125,05	100.000,00

Rapporti riepilogativi (art. 591-bis ultimo comma c.p.c.)

struttura e dati da inserire

I campi contrassegnati da * sono obbligatori.

Data esecutività * 

Non devono essere inseriti i piani di riparto che alla data del deposito del presente Rapporto riepilogativo non sono ancora stati dichiarati esecutivi.

Per ciascuna categoria economica specificare la somma complessivamente ripartita.

Categoria economica	Importo complessivo	Importo soddisfatto integralmente	Importo non soddisfatto integralmente	Importo totalmente non soddisfatto
crediti bancari *	665757,17	519632,12	146125,05	0,00
crediti condominiali *	0,00	0,00	0,00	0,00
crediti di professionisti *	0,00	0,00	0,00	0,00
crediti di artigiani *	0,00	0,00	0,00	0,00
crediti al consumo *	0,00	0,00	0,00	0,00
crediti erariali o previdenziali *	11754,84	11754,84	0,00	0,00
altri crediti *	100000,00	0,00	0,00	100000,00

Imposta a zero i campi obbligatori

Rapporti riepilogativi (art. 591-bis ultimo comma c.p.c.) struttura e dati da inserire

Note conclusive

~~Pagamenti effettuati~~ in data 24/09/2025

Indietro

Salva

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

giudizio di divisione endoesecutivo



PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

giudizio di divisione endoesecutivo



PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

giudizio di divisione endoesecutivo

```
graph TD; A([Professionista Delegato]) --> B([Vendita immobile]); B --> C[Progetto di divisione ex art. 789 c.p.c.];
```

Professionista Delegato

Vendita immobile

Progetto di divisione ex art. 789 c.p.c.

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

giudizio di divisione endoesecutivo

N. 207/2024 R.G.
Prossima udienza

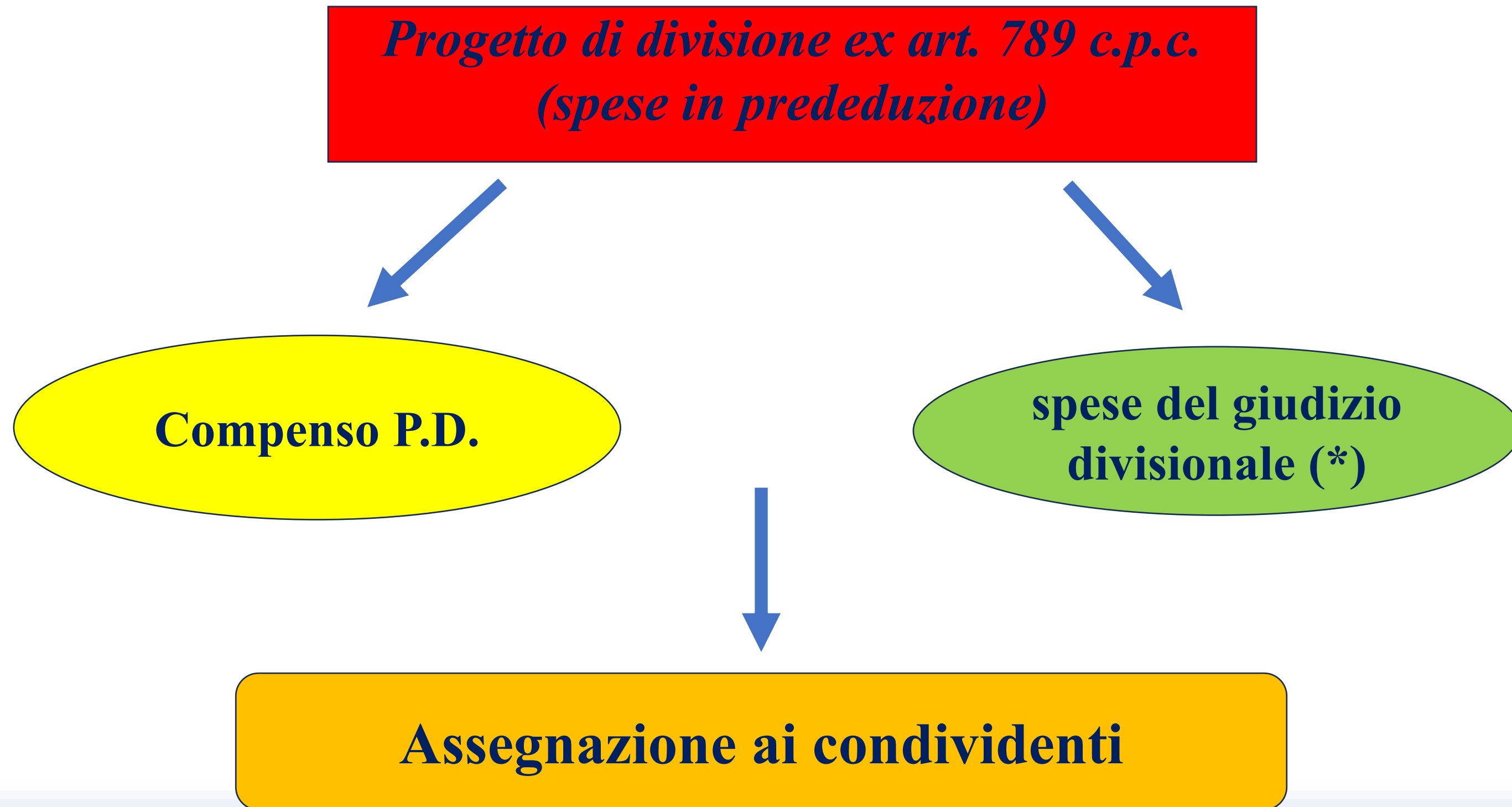
TRIBUNALE DI _____

PROGETTO DI DIVISIONE EX ART. 789 C.P.C.

Il sottoscritto Avv. _____ (C.F. _____) - pec
_____, professionista delegato giusta ordinanza resa dal Giudice Istruttore in data 15/07/2024, con provvedimento del 02/03/2026 è stato incaricato di precedere alla redazione di un progetto divisionale delle somme ricavate dalla vendita nel giudizio di divisione di beni – fase endoesecutiva – iscritto al n. 207/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024,

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

giudizio di divisione endoesecutivo



PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

giudizio di divisione endoesecutivo

Assegnazione somme

1. **rimborso al creditore attore delle spese:**
 - a) sostenute per l'instaurazione del giudizio di divisione
 - b) pubblicità
 - c) acconto P.D. (se disposto)
2. **assegnazione al condividente non esecutato in proporzione alla % di titolarità del diritto reale della quota immobiliare**
3. **assegnazione al debitore esecutato, in proporzione alla % di titolarità del diritto reale della quota immobiliare, con versamento su conto intestato alla procedura esecutiva**

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

giudizio di divisione endoesecutivo

Distribuzione somme nella procedura esecutiva

- a) compenso custode giudiziario**
- b) saldo compenso esperto nominato per la stima dell'immobile**
- c) rimborso al creditore procedente delle spese ex art. 2770 c.c.:**
- d) ripartizione in favore dei creditori secondo le cause di prelazione**
- e) eventuale restituzione al debitore**

